

VERBALE NR 18/2022

## PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI ARSIERO

**Oggetto: Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale e Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2023-2025**

Il Revisore unico,

ESAMINATA

la proposta della Delibera della Giunta Comunale nr 137 del 12.12.2022 inerente l'approvazione del programma del fabbisogno di personale per le annualità 2023-2025

**visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- *b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- *c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- *l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- *l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;*

**preso atto che:**

- *il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- *l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;*
- *le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;*

**richiamati:**

- *l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”;*
- *il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del*

*fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**visti** altresì:

- l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**preso atto che l’Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

# ROSSO ELEONORA

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

Revisore contabile

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, e la spesa del personale risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

**ESAMINATI** i conteggi predisposti dai competenti uffici rispetto all'applicazione del sopra citato DPCM e preso atto che il Comune di Arsiero sulla base delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) ha un rapporto spesa personale/entrate correnti pari al 27,17% così determinato:

- Classe demografica (ai sensi art. 3 DPCM 17/03/2020): d) comuni da 3000 a 4999 (residenti al 31/12/2021 n. 3033)
- Valore soglia (ai sensi art. 4 DPCM 17/03/2020) della tab. 1: 27,20% (rapporto spesa personale/entrate correnti) per i comuni di fascia demografica d) con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa;
- Valore soglia (ai sensi art. 4 DPCM 17/03/2020) della tab. 3: 31,20% (rapporto spesa personale/entrate correnti) per i comuni di fascia demografica d) con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata;
- Spesa personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP (art. 2 DPCM 17/03/2020);
- Entrate correnti: media accertamenti di competenza ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata

	2019	2020	2021	media
Entrate correnti accertate rendiconto	2.508.363,27	2.606.583,50	2.635.181,89	2.583.376,22
FCDE stanziato 2021				-50.508,25
Media entrate correnti rendiconti al netto del FCDE				2.532.867,97
Spese personale (macroaggregato 101 esclusa IRAP ) da consuntivo 2021				688.181,85
Rapporto spese personale rendiconto 2021 / media entrate correnti rendiconti al netto FCDE				29,17%

**PRECISATO** che:

- Il Comune di Arsiero in base al rapporto risultante come sopra rilevato si colloca nella 1<sup>a</sup> fascia (entro il limite di 1<sup>a</sup> tabella del 27,20%);
- secondo l'art. 4 comma 2 del DPCM 17/03/2020 " A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni

dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"; pertanto la spesa di personale può essere incrementata nel rispetto della predetta percentuale di cui alla tabella 1);

- secondo l'art. 5 del DPCM 17/03/2020, fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si trovano al di sotto della soglia di cui alla tabella 1) possono incrementare annualmente, per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo dei valori percentuali gradualmente individuate nell'apposita tabella 2);
- il valore di spesa massima consentita per assunzioni a tempo indeterminato da prendere come riferimento è quello più basso tra i due di cui agli art. 4 e 5 sopra citati;

VISTO l'attuale CALCOLO SPAZI ASSUNZIONALI, conservato agli atti, aggiornato alle risultanze del rendiconto 2021, dal quale risulta che:

- Obiettivo: rispetto del limite massimo spesa personale consentita € 688.940,09 (corrispondente al 27,20% della media delle entrate correnti ultimo triennio al netto del FCDE);
- Spesa da prevedere nel bilancio di previsione 2023 per il personale in servizio a tempo indeterminato € 676.710,67, e per contratti di lavoro flessibile € 42.764,59, totale complessivo € 719.475,26 calcolata con i nuovi tabellari di cui al CCNL 2019/2021 sottoscritto il 16/11/2022 (la maggiore spesa 2023 rispetto al 2022 e al limite di cui all'obiettivo indicato al punto precedente è attribuibile ai maggiori oneri derivanti dal nuovo contratto di lavoro CCNL 2019/2021);

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposte dei Responsabili di Settore del Comune di Arsiero, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente;

PRECISATO CHE:

- Per il 2023 non sono previste nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- Per il 2024 è prevista n.1 assunzione a fronte della cessazione di n.1 unità di cat. D Ufficio Ragioneria per collocamento a riposo (spesa sostitutiva);
- Per il 2025 non sono previste nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato

CONSIDERATO che questa Amministrazione, si riserva di prendere in considerazione le seguenti richieste di assunzione di personale pervenute dai Responsabili di Settore, se e quando verrà attestata dal Servizio Finanziario la capacità/spazio assunzionale per procedere alle seguenti assunzioni:

Area Affari Generali e Servizi al Cittadino:

N. 1 C Istruttore Amministrativo - part-time 25 ore settimanali;

RICHIAMATO il Documento unico di programmazione - DUP 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.2022 relativamente agli obiettivi di mandato;

PRESO ATTO CHE che il Comune possa, ove se ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali assunzioni di personale per esigenze straordinarie e temporanee, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art.9, comma 28, D.L. n.78/2010 – art.36 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

VERIFICATI, inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare l'Ente:

- ha rispettato nell'anno precedente il vincolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art.1, comma 557 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii.;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2022/2024, di cui al D. Lgs. n.198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art.6 della Legge 28/11/2005, n.246, con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 25/11/2021;
- ha attestato, con Deliberazione G.C. n. 102 del 09-12-2021, l'assenza di dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, confermata anche con il presente provvedimento per l'anno 2022;
- non è in dissesto finanziario e che come emerge dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- l'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento per l'anno 2021 è stato rispettato e che è rispettato anche per l'anno 2022, come risulta dai dati elaborati e pubblicati trimestralmente dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- ha rispettato i termini per l'adozione del Bilancio e degli altri documenti contabili nonché di quelli per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni;
- ha adottato il Piano delle Performance con Deliberazione di G.C. n 64 del 26-05-2022 mediante approvazione del PEG corrente bilancio, come previsto dall'art. 169, c. 3 bis del D.Lgs. n.267/2000;
- come risulta dai conteggi effettuati dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario la spesa per il personale media del triennio 2011-2013, calcolata al netto delle componenti escluse come previsto dalla Legge 296/2006, e compresa la quota di spese del personale del consorzio di vigilanza, è stata pari ad € 825.088,85 e che la spesa di personale prevista nel bilancio di previsione 2023 rispetta tale limite (importo complessivo previsto per il 2023 € 741.046,19);
- la spesa effettivamente sostenuta per il personale a tempo determinato nell'anno 2009 è stata pari ad € 142.173,32 e che la spesa prevista per il 2023 è pari ad € 55.940,26 (di cui € 14.631,80 verrà rimborsata da altro comune –personale in convenzione);

PRECISATO CHE relativamente alle assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, la norma contenuta nell'art. 9, comma 28 della Legge n.122/2010 secondo cui ci si può avvalere di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa effettivamente sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli [articoli 49](#) - 1° comma - e [147 bis del D.Lgs. n. 267/2000](#);

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

## **accerta**

- che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:
- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;

# ROSSO ELEONORA

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

Revisore contabile

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006
  - il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- esprime

parere favorevole alla proposta della delibera di Giunta.

Padova, lì 21.12.2022

**Il Revisore dei Conti**

*Dott.ssa Eleonora Rosso*

